

## **“COVID-19” E DIVIETO DI LICENZIAMENTO: DECRETO AGOSTO**

Con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (il “Decreto Agosto”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020 ed in vigore dal 15 agosto 2020, sono state introdotte/prorogate ulteriori misure di sostegno di natura straordinaria nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19.

In particolare, fino al 17 agosto 2020 era in vigore il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo ed erano sospese le procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (“Decreto Cura Italia”).

Con il Decreto Agosto all'art. 14 viene mantenuto il blocco (definito “mobile”) dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (e la sospensione delle stesse procedure intimate dopo il 23 febbraio 2020) per i datori di lavoro che non abbiano interamente fruito degli ammortizzatori COVID-19 o dell'esonero contributivo stabiliti dal Decreto Agosto.

L'art. 14 del Decreto Agosto prevede alcune eccezioni al blocco / sospensione dei licenziamenti:

- 1) “cambio appalto”, nel caso di licenziamento di personale impiegato nell'appalto che sia riassunto dal nuovo appaltatore;
- 2) cessazione attività dell'impresa conseguente a messa in liquidazione senza prosecuzione dell'attività, a condizione che durante la liquidazione non si effettuino cessioni che si qualificano come trasferimento d'azienda ex art. 2112 Codice Civile;
- 3) accordo collettivo aziendale (stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro: ai lavoratori che aderiscono verrà riconosciuto l'accesso alla NASPI (“Indennità di disoccupazione”);
- 4) licenziamenti disposti in caso di fallimento senza esercizio provvisorio.

Segnaliamo che la dottrina lavoristica maggioritaria attualmente preferisce un'interpretazione cautelativa dell'art. 14 del Decreto Agosto e sostiene che il blocco dei licenziamenti si applichi a tutte le società sino al 31 dicembre 2020 (termine ultimo in cui una società può chiedere di avere accesso alla cassa integrazione prevista con il Decreto Agosto). Si è, tuttora, in attesa di circolari interpretative da parte degli enti preposti, al fine di avere certezza che tale norma non possa essere interpretata come un articolo che blocchi l'operatività aziendale e di conseguenza il mercato del lavoro sino a fine anno.



Il presente contributo è aggiornato al 31 agosto 2020 e riassume le nuove norme emanate dal Governo in materia di licenziamenti durante l'emergenza sanitaria. Dato il costante mutamento delle norme di riferimento contenute nella normativa emergenziale, i contenuti potrebbero essere soggetti a modifiche.

\* \* \*

Lo Studio SILS ha un *team* di professionisti specializzati nella consulenza stragiudiziale alle società in materia di diritto del lavoro e di coordinamento delle procedure di licenziamento individuali e collettive anche con particolare riferimento al periodo emergenziale attualmente in corso. Per maggiori informazioni, inviate le Vostre domande direttamente agli indirizzi e-mail dei soci di riferimento Avv. Fulvio Pastore Alinante ([fulvio.pastore@silsitalia.it](mailto:fulvio.pastore@silsitalia.it)) e Avv. Luigi Zumbo ([luigi.zumbo@silsitalia.it](mailto:luigi.zumbo@silsitalia.it)).

Milano, 31 agosto 2020